



QUESTURA DI VARESE

Prot. Cat. 22B/PASI/2009

Varese, li 25 novembre 2009

OGGETTO: Passaporto individuale per minori. Modifiche all'art. 14 e 17 della legge 21 novembre 1967 nr. 1185
Disposizioni tecniche.

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Con la conversione in legge del decreto legge n. 135/2009, contenente l'emendamento relativo alla disciplina dei passaporti, si stabilisce che, a partire dalla data odierna, non sarà più possibile iscrivere i figli minori sul passaporto dei genitori, tutore o altra persona delegata ad accompagnarli.

Le nuove norme, volute a livello comunitario per garantire una maggiore individualità e quindi sicurezza ai minori, prevedono, infatti, che tutti i minori siano muniti di passaporto individuale e che, per poter aggiornare la fotografia, la validità temporale del loro passaporto sia differenziata in base all'età secondo il seguente prospetto di validità temporali del passaporto:

- minori di anni 3 : validità triennale;
- dai 3 ai 18 anni : validità quinquennale ;
- maggiori di anni 18: validità decennale.

Ne consegue che da oggi (25 novembre) dovrà essere rilasciato un passaporto individuale per minori, la cui validità viene automaticamente prestabilita dal sistema informatico del passaporto all'atto dell' inserimento dei relativi dati anagrafici.

Restano valide tutte le iscrizioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative fino alla scadenza del passaporto sul quale sono riportate. Così come, qualora il passaporto del genitore sia ancora valido, sarà possibile l'inserimento della sola fotografia all'atto del compimento del decimo anno del minore già iscritto.

Tutte le richieste di iscrizione di minori presentate antecedentemente al 25 novembre 2009 dovranno essere evase entro e non oltre il 15 dicembre prossimo, poiché, a partire da tale data, la funzionalità di iscrizione dei minori verrà definitivamente disattivata dalla procedura PASSA WEB.

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Allegasi copia della G.U. nr. 215 relativa alla normativa modificata.

IL QUESTORE
M. Cardona

